**TESI N. 4**

1. **Il Presidente della Repubblica.**
2. **Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.**
3. **Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell’imposta, l’efficacia nel tempo della norma tributaria.**
4. **L’attività della Guardia di Finanza in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.**

La Guardia di Finanza concorre e fornisce il proprio contributo all'apparato di prevenzione ed investigazione antiterrorismo che, sotto l’egida del Ministero dell’Interno, gravita principalmente sulle due Forze di Polizia a competenza generale.

Il supporto si concretizza nello sviluppo di indagini mirate sui flussi finanziari che “alimentano” gli investimenti a sostegno di associazioni criminali nazionali ed internazionali, in ragione dei compiti di polizia economico-finanziaria di cui al D.Lgs. n. 68/2001.

In tale contesto il Corpo svolge sia attività di repressione, sia un’azione di prevenzione: tant’è vero che i Reparti del Corpo, oltre alle tradizionali indagini di polizia giudiziaria svolte d’iniziativa e su delega delle Procure Distrettuali, approfondiscono in via preventiva i flussi finanziari che possono rafforzare questi gruppi criminali la cui ricostruzione può comportare specifiche investigazioni.

In particolare, tale approfondimento si esplica tramite lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.), generate dal sistema finanziario e da altri soggetti sottoposti agli speciali obblighi (professionisti, money transfer, compro oro, ecc.), l’effettuazione di ispezioni presso gli stessi operatori nonché l’esecuzione delle misure di congelamento nei confronti degli indiziati di appartenere ad organizzazioni terroristiche ed inseriti nelle cc.dd. black list diramate dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

Nel dettaglio i numeri confermano il rafforzamento del monitoraggio dei flussi di denaro potenzialmente a rischio; infatti, nel primo semestre di quest’anno sono state 597 le S.O.S. analizzate dal Corpo rispetto alle 579 dell’intero anno 2015.

Inoltre, la Guardia di Finanza:

* partecipa attivamente ai canali di cooperazione internazionale, deputati all’interscambio informativo di polizia e di analisi nel settore del terrorismo e del suo finanziamento;
* prende parte ai principali fori internazionali ed alle iniziative assunte in ambito GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine) e Organismi comunitari;
* sostiene l’azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nella partecipazione al Gruppo Internazionale “Coalizione Anti-Isis”.

**Principali novità recentemente introdotte.**

In considerazione del livello di attenzione nei confronti della minaccia terroristica, è stato previsto:

* in seno al II Reparto – Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali del Comando Generale, la costituzione di una “cabina di regia” per promuovere e coordinare i flussi informativi all’interno della Guardia di Finanza e, quindi, orientare in modo proficuo l’attività investigativa nel settore. La nuova struttura fornirà, inoltre, la qualificata partecipazione al **C.A.S.A.** (Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo) presso il Ministero dell’Interno nonché al **C.S.F.** (Comitato di Sicurezza Finanziaria) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
* *l’istituzione, nell’ambito del Nucleo Speciale Polizia Valutaria*, del **G.I.F.T.** (*Gruppo Investigativo sul Finanziamento al Terrorismo*).

Questa nuova Unità - affidata ad un Colonnello e composta da personale altamente specializzato, con esperienza operativa in materia di analisi delle operazioni sospette - avrà il compito di approfondire le movimentazioni finanziarie considerate a rischio di terrorismo, mettendo a sistema le molteplici fonti informative inoltrate dalle Financial Intelligence Unit estere e dall’U.I.F. nazionale nonché le altre informazioni originate dalla “cabina di regia” del II Reparto del Comando Generale.

La stessa articolazione sarà, inoltre, referente della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA), con la quale il Corpo, lo scorso ottobre, ha siglato un protocollo d’intesa che consolida le sinergie operative nel settore.

Tale memorandum assicura la tempestiva analisi delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette, in modo tale che la stessa DNAA possa effettuare il coordinamento dei successivi sviluppi investigativi per le indagini in materia di terrorismo;

il mirato scambio informativo - anche riguardante elementi tratti dalle segnalazioni di operazioni sospette - con le Agenzie di Informazione e Sicurezza e le altre Forze di Polizia che compongono il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.

**Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale**

Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea (soggetti "designati"); tali misure, impiegate anche per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel d.lgs. 109/2007.

In tale ambito, i soggetti destinatari degli obblighi normativi sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:

* comunicare alla UIF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, comma 1); relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, comma 3);
* comunicare alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, comma 2).

Al fine di agevolare l’applicazione delle misure di congelamento, il d.lgs. 109/2007 fornisce le seguenti definizioni normative:

* **fondi**: attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo: i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'art. 1 comma 2 del TUF; gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/2005 (art. 1, comma 1, lett. f);
* **congelamento di fondi**: divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio (art. 1, comma 1, lett. b);
* **risorse economiche**: tutte le altre attività diverse dai fondi (materiali o immateriali, mobili o immobili), ma che possono comunque essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi (art. 1, comma 1, lett. i);
* **congelamento di risorse economiche**: divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo delle risorse economiche, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia (art. 1, comma 1, lett. c).

I fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti (art. 5, commi 1, 2 e 3). E’ vietato inoltre mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (art. 5, commi 4 e 5). Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede non comportano alcun genere di responsabilità, a meno che si dimostri che il congelamento non sia stato determinato da negligenza (art. 5, comma 8).

Inoltre, relativamente al contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è prevista l'estensione a tali fattispecie delle misure di prevenzione esistenti per il riciclaggio, incluso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; tale misura trova fondamento normativo nel d.lgs. 231/2007 (art. 35, comma 1) per il finanziamento del terrorismo e nel Regolamento UE n. 267/2012 (art. 32, comma 1, lett. d), nel Regolamento UE n. 1509/2017 (art. 23, comma 1, lett. e) e nel Provvedimento del 27 maggio 2009 per il finanziamento dei programmi di proliferazione, il cui ambito di applicazione è limitato agli enti creditizi e finanziari.

La presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.

I presupposti per la segnalazione vengono meno laddove il segnalante possa ragionevolmente ritenere, sulla base di tutte le informazioni disponibili, anche non anagrafiche (es: profilo economico-finanziario del nominativo incompatibile con le cariche e qualifiche indicate per il soggetto designato nelle liste), che si tratti di un caso di omonimia.

**Gli obblighi di comunicazione di cui al d.lgs. 109/2007 sono distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione delle operazioni sospette**; essi pertanto devono essere assolti anche nel caso in cui le medesime informazioni siano portate a conoscenza della UIF mediante l'invio di segnalazioni di operazioni sospette nelle quali risultino coinvolti soggetti designati nelle liste.

Al fine di agevolare l’assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti e di segnalazioni, la UIF diffonde, mediante la pubblicazione dei rispettivi link, le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall'Unione Europea (art. 10, comma 2).

La UIF, inoltre, diffonde ulteriori liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, atta a supportare eventuali segnalazioni, ma in relazione alle quali non sussistono obblighi di congelamento dei fondi.

1. **I principi di contabilità generale: processo contabile, classificazione delle rilevazioni, il conto (concetto e classificazioni), il piano dei conti e modalità di codifica, metodi e sistemi di scritture, il metodo della partita doppia.**